

Codice A13060

D.D. 9 marzo 2015, n. 47

Occupazione temporanea ed imposizione servitu' di gasdotto ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., nonche' servitu' di passaggio carrabile/pedonale, a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., relative ad immobili siti nel Comune di TRECATE (NO), necessari per la costruzione del nuovo gasdotto "Allacciamento SARPOM S.r.l. - DN 200 (8") - 24 bar".

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Dato atto che la raffineria petrolifera "SARPOM" (industria a Rischio di Incidente Rilevante ex D. Lgs. 334/1999) aveva deciso di portare la propria capacità di lavorazione a 9.000.000 di tonnellate di petrolio all'anno e, pertanto, aveva a suo tempo richiesto al Ministero dell'Ambiente il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

Considerato che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27 - 7444 in data 14.04.2014, a conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di competenza regionale, erano stati espressi:

1. giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., a patto che SARPOM rispettasse tutte le condizioni, raccomandazioni e prescrizioni contenute nelle Premesse della Deliberazione medesima;
2. giudizio positivo di incidenza ambientale ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., a patto che SARPOM rispettasse tutte le condizioni, raccomandazioni e prescrizioni contenute nelle Premesse della predetta Deliberazione.

Rilevato che, tra le prescrizioni contenute nella D.G.R. sopraccitata è previsto il collegamento dello stabilimento SARPOM alla rete di trasporto del gas naturale di SNAM.

Considerato che tale infrastruttura consentirà di raggiungere la capacità produttiva prevista di 9.000.000 tonnellate di petrolio all'anno, riducendo al contempo i livelli di emissione delle sostanze nocive ed inquinanti in atmosfera.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, in data 11.03.2014 , dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Torino – Corso Taranto n. 61/A – volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del nuovo metanodotto "Allacciamento SARPOM S.r.l. - DN 200 (8") - 24 bar", localizzato nel Comune di TRECATE (NO), previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di

pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Dato atto dello svolgersi della Conferenza di Servizi, riunitasi in data 28.05.2014 presso la Sede del Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, a Torino, in Corso Regina Margherita n. 174.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 208 in data 05.08.2014 con la quale il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 11.03.2014;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12, comma 1, lett. B);
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sull'area interessata dalla realizzazione dell'opera (ed individuata negli allegati del progetto approvato) comprendente una fascia di terreno larga:
 - 8,00 ml per lato rispetto all'asse della tubazione libera e/o fuori terra;
 - 4,00 ml per lato rispetto all'asse della tubazione protetta da cunicolo;ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Vista l'istanza presentata da SNAM Rete Gas S.p.A. al Settore Regionale Attività Negoziale e contrattuale – Espropri e Usi Civici, allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù di gasdotto, nonché servitù di passaggio carrabile/pedonale, con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo gasdotto, l'adempimento della specifica prescrizione contenuta nella sopraccitata D.G.R. 27 – 7444/2014, (necessaria ai fini del successivo rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente) che porterà ad una considerevole riduzione dell'inquinamento atmosferico nella zona.

Visti i piani particellari trasmessi da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore barrato rosso, con il colore verde e con il colore blu le aree soggette, rispettivamente, a servitù di gasdotto, ad occupazione temporanea ed a servitù di passaggio carrabile/pedonale, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali datate 11.09.2014 .

Rilevato che a seguito delle predette comunicazioni la Ditta ENI S.p.A. – Divisione Exploration & Production – Distretto Centro-Settentrionale - con sede a Marina di Ravenna (RA), via del Marchesato 13 - proprietaria dei terreni siti in Comune di TRECATE (NO) - Foglio 32 - mappali 71 – 72 – 74 – 75 – 77 e 78 - ha chiesto l'Accesso agli Atti della procedura di che trattasi ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i..

Dato atto che il sopraccitato Accesso agli Atti è regolarmente avvenuto in data 30.09.2014.

Rilevato che a seguito delle comunicazioni sopraccitate, nonché del predetto Accesso agli Atti ex L. 241/1990 e s.m.i., nessuna delle Ditte interessate dall'opera di che trattasi ha presentato osservazioni scritte riguardo al tracciato approvato e/o alle indennità offerte.

Dato atto che, in materia di Usi Civici, riguardo al Comune di TRECATE (NO), risultano agli atti di questa Struttura vari Decreti Commissariali di Assegnazione a Categoria nonché del Decreto di Chiusura Operazioni, che confermano la presenza sul territorio comunale di terreni vincolati.

Rilevato che, dall'esame della documentazione presentata da SNAM, dalla Dichiarazione prot. 11156, rilasciata dal Comune in data 10.04.2014, nonché dai successivi accertamenti effettuati, non risulta che il tracciato del nuovo gasdotto attraversi terreni gravati da uso civico.

Dato atto che l'opera di che trattasi è stata esclusa dalla procedura di V.I.A., come risulta dal provvedimento regionale di autorizzazione n. 208/2014 sopraccitato.

Ravvisata pertanto la necessità di un sollecito inizio dei lavori, onde consentire l'adeguamento della raffineria SARPOM S.r.l. a quanto prescritto dalla D.G.R. n. 27 - 7444 in data 15.04.2014 sopraccitata con considerevole riduzione di emissioni inquinanti e nocive nell'atmosfera della zona.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il provvedimento di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone anche l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, con la contestuale indicazione dell'ammontare delle relative indennità.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è disposto l'asservimento degli immobili siti nel Comune di TRECATE (NO), interessati dal tracciato del nuovo metanodotto "Allacciamento SARPOM S.r.l. - DN 200 (8") - 24 bar" meglio individuati con il colore rosso barrato nell'allegato Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento.

L'asservimento é sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., venga:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione nel possesso degli immobili interessati (nonché compilazione degli stati di consistenza ad essi relativi prima che sia mutato lo stato dei luoghi).

ART 2

L'imposizione della servitù a carico dei fondi interessati prevede quanto segue:

1. Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche ;
2. L'installazione di apparecchi di sfiato, cartelli segnalatori e armadietti in vetroresina per la protezione elettrica, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza ;

3. La costruzione di manufatti fuori terra e del relativo accesso carrabile sul terreno in Comune di TRECATE (NO) - Foglio 32 - mappale 78;

4. L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di:

- 8,00 ml per lato rispetto all'asse della tubazione libera e/o fuori terra;
- 4,00 ml per lato rispetto all'asse della tubazione protetta da cunicolo;

nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario/nudo, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni e comunque senza alterare la profondità di posa della tubazione stessa;

5. Il diritto di SNAM Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.

6. Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

7. Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di SNAM Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.

8. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.

9. Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

ART. 3

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è altresì disposta l'autorizzazione a procedere all'occupazione temporanea, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, degli immobili siti nel Comune di TRECATE (NO), necessari per la costruzione del nuovo metanodotto "Allacciamento SARPOM S.r.l. - DN 200 (8") - 24 bar", meglio individuati con il colore verde nell'allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1, che forma parte integrante del presente provvedimento.

E' concessa facoltà a SNAM Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori per tutto il tempo occorrente alla loro regolare conclusione (max. 1 anno).

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla predetta Società all'immissione in possesso ed alla compilazione dello stato di consistenza delle aree da occupare ed asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione ed asservimento.

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, i tecnici medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della SNAM Rete Gas S.p.A..

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

ART. 4

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è disposta la servitù di passaggio carrabile/pedonale a carico dei seguenti terreni: nel Comune di TRECATE (NO) - N.C.T. - Fg. 32 - parte mappali 71 - 72 - 74 - 78 - 90 - 94 - 95 - 96 - 102 - 103 - 105 - 107 - 108 - 109 - 111 - 185 - 204 e 249 -

mediante asservimento strada privata asfaltata già esistente che consentirà l'accesso al costruendo impianto attraverso la Strada Provinciale n. 6 (via Vigevano).

I predetti terreni, meglio individuati con il colore blu nell'allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1, sono necessari per garantire il collegamento alla viabilità ordinaria degli impianti che garantiscono il funzionamento in sicurezza del nuovo gasdotto.

L'asservimento é sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., venga:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione nel possesso degli immobili interessati (nonché compilazione degli stati di consistenza ad essi relativi prima che sia mutato lo stato dei luoghi).

ART. 5

L'avviso di convocazione per l'eventuale partecipazione alle operazioni di immissione nel possesso dei terreni interessati - che deve contenere i nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui ai precedenti artt. 1 – 3 e 4, il luogo, il giorno e l'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di asservimento - sarà notificato, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., ai proprietari dei fondi ed agli altri aventi diritto, almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni.

Tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposta al successivo art. 9.

ART. 6

L'indennità per l'occupazione temporanea delle aree interessate dai lavori, come meglio quantificata nell'allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento, è stata determinata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i..

ART. 7

L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento delle aree interessate dai lavori è stabilita nell'allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

Nella considerazione di cui all'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ossia che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l'indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata senza particolari indagini o formalità e conformemente all'art. 44 dello stesso D.P.R. citato.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi asserviti, rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi.

Detti beni, da individuarsi in sede di esecuzione dell'occupazione, verranno indennizzati, previa verifica al termine dei lavori, in base al loro valore venale ai sensi degli artt. 32 — 38 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e tenuto conto dello stato di manutenzione, (ovvero di crescita), in cui si trovavano al momento dell'occupazione dell'area.

ART. 8

I proprietari interessati sono invitati a comunicare per iscritto alla Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale — Espropri — Usi Civici, Via Viotti n. 8, 10121 Torino, e per conoscenza a SNAM Rete Gas S.p.A., nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condividono l'indennità offerta, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

I proprietari devono dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento dell'indennità accettate da effettuarsi nei termini di legge a cura di SNAM Rete Gas S.p.A..

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura della medesima Struttura Regionale, ai sensi dell'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la determinazione delle indennità definitive di asservimento e di occupazione alla Commissione Provinciale Espropri di NOVARA.

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

E' posta a carico della SNAM Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART. 9

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere di SNAM Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del provvedimento di asservimento e, comunque, almeno sette giorni prima della stessa.

Tale esecuzione ha luogo con le modalità indicate all'art. 1 del presente provvedimento.

Compiuti regolarmente tali adempimenti il presente provvedimento diventerà esecutivo e sarà, a cura e spese di SNAM Rete Gas S.p.A., registrato e trascritto presso i competenti Uffici Statali, senza attendere la scadenza dei termini per eventuali impugnazioni.

ART. 10

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Regionale.

ART. 11

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo .

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

Il Dirigente
Marco Piletta